


# BAGIONI PRIMO

C.F. BGNPRM38H20199D

V. SPRETI N. 6 - CASEMURATE

47122 FORLI' (FC)



## IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA IN AREA IDONEA "CA' BELLETTI" SITO IN VIA ERBOSA SNC IN COMUNE DI FORLI' (FC)

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA

EX ALLEGATO B.2.8 L.R. N. 4/2018

Elaborato:

2.4

## INDIVIDUAZIONE AREA IDONEA

Il tecnico incaricato:  
Ing. David Negrini

T - 351 803 8331

@ - david.negrini@studionema.com

@ - studionema@legalmail.it

Data:

GIUGNO 2025

Scala:

Revisioni:

REV.	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DATA
00	EMISSIONE	R. Donattini	R. Mazzolani	D. Negrini	GIUGNO 2025

**Indice generale**

1 PREMESSA..... 3

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....4

3 DEFINIZIONE AREA IDONEA..... 7

## 1 PREMESSA

Il sig. Bagioni Primo ha affidato allo Studio Associato Ne.Ma l’incarico di predisporre il progetto per un nuovo impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile di tipo fotovoltaico a terra in area agricola.

Il lotto di terreno oggetto di analisi è ubicato in Comune di Forlì (FC), in prossimità di via Erbosa, adiacente alla Autostrada A14.



*Figura 1 – Terreni agricoli a disposizione per l’impianto oggetto di analisi*

Nella presente relazione si valutano le caratteristiche dei terreni oggetto di intervento e si verifica la idoneità delle aree agricole.



## 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le norme che hanno rivoluzionato l’iter autorizzativo per gli impianti fotovoltaici ed agrovoltai sono state emanate negli anni 2021, 2022, 2023 e 2024:

- D.lgs. n. 199/2021 recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”*
- D.l. n. 17/2022 recante *“Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”*.
- L. 2 Febbraio 2024 n. 11 recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”*;
- L. 12 luglio 2024 n. 101 recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 15 maggio 2024 n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché le imprese di interesse strategico nazionale”*;
- D.lgs. 25 novembre 2024 n. 190 recante *“Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”*.

La normativa nazionale di riferimento è di seguito sinteticamente riepilogata:

- D.lgs 387/03 e smi recante *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità .”*
- D.lgs 152/06 e smi recante *“Norme in materia ambientale”*
- D.lgs. 28/11 e smi recante *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE ”*
- D.M. 05/07/2012 e smi recante *“Attuazione dell’art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici”*
- FER 1 – Decreto 4 luglio 2019 recante *“Incentivazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati da processi di depurazione”*
- Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione del D.L. 77/2021
- D.L. 17/2022 – recante *“Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”*

- Conversione in legge del DM n. 17 del 01/03/2022 – “Decreto Bollette”
- D.L. n.13/2023 recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.”*;
- D.lgs n. 190/2024 recante *“Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'art. 26, commi 4 e 5, lettera b) e d) della legge 5 agosto 2022 n. 118.*

La normativa regionale di riferimento è di seguito sinteticamente riepilogata:

- L.R. n.10/93 recante *“Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative “*
- L.R. n. 26/2004 recante *“Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”*
- DAL n. 28/2010 e smi recante *“Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica”*
- DGR n.1514/2011 recante *“Accordo per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fotovoltaico di cui alla DGR n. 1045/2010: approvazione linee guida per la costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici sulle aree di sedime delle discariche esaurite”*
- L.R. n. 4/2018 recante *“Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti”*
- DGR n. 1500/2021 recante *“Misure di semplificazione per la realizzazione di impianti fotovoltaici”*
- DAL n.125/2023 recante *“Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio “*
- L.R. n. 8/2023 recante *“Norme in materia di opere relative a reti ed impianti elettrici e semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione elettrica e delle procedure riguardanti le reti e gli impianti di distribuzione di energia elettrica non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale.”*

Dalla lettura delle norme sopra richiamate emerge il seguente quadro di riferimento normativo:

- nelle aree idonee gli impianti fotovoltaici fino a 10 MW non sono sottoposti a valutazione di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale;
- nelle aree idonee gli impianti fotovoltaici fino a 25 MW sono sottoposti a valutazione di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale;

- nelle aree idonee gli impianti fotovoltaici fino a 10 MW possono essere autorizzati con PAS ai sensi dell'art. 8 Dlgs 190/2024.

Fino alla emanazione delle norme regionali valgono le definizioni di aree idonee individuate dal D.lgs n.199/2021 e smi, e con particolare riferimento ai disposti dell'art. 20, comma 8, le aree agricole sono considerate idonee quando

*c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:*

*1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non piu' di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonche' le cave e le miniere;*

*2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non piu' di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;*

*3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri. (8)*

*c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ne' ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto e' determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. (8)*


Considerato che l'impianto di progetto è un impianto di tipo fotovoltaico a terra e che l'intero impianto risulta ricompreso entro la distanza di 300 m dalla autostrada A14, l'area oggetto di intervento è da ritenersi Area Idonea ai sensi dell'art. 20, comma 8, punto Cter, punto 3.

Sulla base della ricostruzione normativa sopra riportata si ritiene che l'impianto di progetto, di potenza pari a 19,7560 MW, ricadente in area idonea tipo Cter, possa essere autorizzato con Autorizzazione Unica, previa sottoposizione del progetto a verifica di assoggettabilità a VIA.,

L'impianto è costituito da tre sezioni, ognuna dotata di una cabina di trasformazione 800 V 30 kV. Le tre cabine saranno unite ad anello e sottostanti alla cabina di media tensione, da cui partirà l'elettrodotto interrato a 30 kV fino al punto di consegna, ubicato presso la Stazione Elettrica AT "Capocolle".

### 3 DEFINIZIONE AREA IDONEA

I terreni agricoli a disposizione dell’iniziativa oggetto di valutazione sono identificati in Comune di Forlì al catasto terreni come segue:



FG	p	S [mq]
127	41	12.445
127	43	1.740
127	198	5.807
127	216	2.880
127	148	839
128	150	26.228
160	2	36.356
160	3	13.724
160	7	12.473
160	70	65.475
160	75	6.529
161	32	3.687
161	80	100
161	96	41.617
161	97	9.250
161	109	11.283
161	113	11.024
161	137	14.004
161	172	28.277
161	165	1.668
<b>SUPERFICIE TOTALE [mq]</b>		<b>305.406</b>

*Figura 2 - Stralcio planimetria catastale*

Le aree con retino verde sono completamente ricomprese all’interno della fascia di distanza di 300 m dal confine della rete autostradale.

Si ritiene pertanto che l’area sia idonea ai sensi del disposto dell’art. 20, comma 8, punto C-ter, punto 3 del Dlgs 199/21.